

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

Art. 16

Competenze degli IIAACCPPe spesa ammissibile a finanziamento

La spesa ammissibile al finanziamento di cui all' articolo precedente per gli interventi di edilizia sovvenzionata, viene determinata con riferimento ai costi definiti dalla Regione ai sensi dell' articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La spesa ammissibile, negli altri casi, è data dall' effettivo costo delle iniziative finanziate.

Il finanziamento per l' acquisto di aree od immobili può essere concesso solo se accompagnato al recupero dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche con provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.

L' attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al finanziamento di cui al precedente articolo 15, è attribuita allo IACP territorialmente competente.

Per gli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà deliberare opportune direttive atte a privilegiare, nella scelta dell' esecutore da parte degli IIAACCP, l' istituto della concessione ad imprese singole, o riunite in associazione temporanea ovvero a consorzi di imprese.